

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2818/91 DELLA COMMISSIONE

del 23. settembre 1991

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile, dell'Egitto e della Turchia e che chiude il procedimento antidumping relativo ai filati di cotone originari dell'India e della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 11,

avendo informato il Consiglio di associazione CEE-Turchia, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia<sup>(2)</sup>; consapevole del fatto che il dazio antidumping provvisorio relativo alla Turchia istituito dal presente regolamento potrebbe essere abrogato qualora il Consiglio di associazione rivolgesse raccomandazioni entro il termine fissato da detto articolo,

previa consultazione in seno al Comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

CONSIDERANDO QUANDO SEGUE:

## A. PROCEDIMENTO

## a) Generalità

- (1) Nel 1989 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal « Committee of the cotton and textile industries of the EEC » (Eurocoton), per conto dei produttori che rappresentano circa il 95 % della produzione comunitaria dei filati di cotone di cui trattasi.

La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile, dell'Egitto, dell'India, della Thailandia e della Turchia e del pregiudizio notevole da esse derivante, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

Con un'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(3)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di filati di cotone di cui ai codici NC 5205 e 5206

originari del Brasile, dell'Egitto, dell'India, della Thailandia e della Turchia.

- (2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunziati.

La Commissione ha chiesto alle parti notoriamente interessate di rispondere ai questionari loro inviati e ha offerto alle parti l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (3) Quasi tutti gli esportatori e i produttori comunitari denunziati hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state inoltre presentate osservazioni da parte di alcuni importatori e dell'« European trade union committee of textiles, clothing and leather ».

Gli esportatori e i produttori comunitari ricorrenti hanno chiesto e ottenuto audizioni.

*Prodotto in esame*

## Descrizione

- (4) Filati di cotone (esclusi i filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto.

I prodotti in esame sono tutti i tipi di filati di cotone, classificati in base al cosiddetto « English Count System », secondo il quale i filati di cotone sono valutati in funzione dello spessore.

## Nomenclatura combinata

- (5) I filati di cotone di cui trattasi rientrano nei seguenti codici:

5205: Filati di cotone (esclusi i filati per cucire), compresi tra i codici 5205 11 00 e 5205 45 90, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone.

5206: Filati di cotone (esclusi i filati per cucire), compresi tra i codici 5206 11 00 e 5206 45 90, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone.

## Prodotto simile

- (6) È stato constatato che tutti i tipi di filati di cotone destinati alla vendita nei paesi esportatori e sul mercato comunitario avevano caratteristiche fisiche molto simili e erano stati prodotti con la stessa

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. C 72 del 22. 3. 1990, pag. 3.